

COMUNE DI GIANO VETUSTO
Provincia di Caserta

**REGOLAMENTO PER LA
TOPONOMASTICA**

Art. 1

1.1 provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere aperti al pubblico sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente provvedimento.

Art. 2

1. La Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo si avvale, come organo consultivo, della Commissione per la Toponomastica.

Art. 3

1. La Commissione per la toponomastica, istituita con delibera del Consiglio Comunale dura in carica per l'intero mandato dell'Amministrazione.
2. La Commissione Comunale per la Toponomastica cittadina è composta come segue:
 - > Sindaco - Presidente;
 - > Assessore alla viabilità - Vicepresidente;
 - > n° 3 componenti nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato, per consentire la presenza di una rappresentanza della minoranza consiliare.
 - > Responsabile Ufficio Amministrazione Generale (Censimento) con funzione di Segretario senza diritto al voto;
 - > Responsabile Ufficio Tecnico (Settore Ambiente e Territorio) senza diritto al voto.

Art. 4

1. La Commissione Comunale per la Toponomastica cittadina è chiamata ad esprimere il proprio parere sulle seguenti materie:
 - a) denominazione di nuove strade o piazze e di altre aree di circolazione o altri spazi aperti al pubblico;
 - b) sostituzione di toponimi già esistenti;
 - c) intitolazione di edifici pubblici e monumenti, ad eccezione delle Chiese e dei Cimiteri, apposizione di lapidi in luogo aperto al pubblico. Per l'intitolazione di edifici scolastici sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia.

Art. 5

1. Nel caso in cui si intenda effettuare una nuova denominazione si provvederà ad informarne la cittadinanza almeno 30 giorni prima della data fissata per la convocazione della Commissione.
2. Alla Commissione possono essere presentate proposte da parte dei seguenti soggetti promotori:
 - Sindaco e o Giunta Comunale;
 - Ciascuno dei membri componenti la Commissione;
3. Le proposte di denominazione devono essere accompagnate da una relazione da cui risultino le più importanti notizie della persona o del fatto a cui si riferisce l'intitolazione.

Art. 6

Viene inoltre regolamentato che:

- a) le convocazioni della Commissione avranno luogo con avviso scritto da recapitare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- b) l'adunanza sarà valida solo se saranno presenti la metà più uno dei componenti.
- c) Le proposte della Commissione saranno valide quando av o riportato il parere favorevole di metà più uno degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il parere del Presidente;
- d) Le denominazioni proposte, giudicate idonee, ma non attribuite verranno iscritte in apposito Registro al fine di eventuali successive intitolazioni, non seguendo l'ordine cronologico;
- e) Pertanto la Commissione può decidere:
 - L'accoglimento e la traduzione in proposta alla Giunta di specifica intitolazione;
 - L'inserimento nel registro di cui al punto d);
 - La reiezione, qualora non si determini la maggioranza prevista per l'approvazione;
- f) le proposte saranno raccolte in appositi verbali, sintetici, contenenti il risultato della votazione e gli eventuali pareri espressi. Il Segretario dovrà curare la compilazione e la tenuta, fermo restando gli altri adempimenti di sua competenza. Nei predetti verbali dovrà risultare la presenza di tutti gli intervenuti e gli stessi saranno controfirmati dal Presidente, dal Segretario e dal funzionario del Settore Ambiente e Territorio;
- g) gli adempimenti di carattere topografico ed ecografico scaturenti da provvedimenti consequenziali alle riunioni della Commissione e tutti i provvedimenti adottati in materia di toponomastica stradale e numerazione civica dovranno essere comunicati all'Anagrafe e agli uffici interessati. "

Art. 7

1. Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi:
 - a) prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo deve essere rispettata la toponomastica preesistente, verificata resistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per il parere della Commissione;
 - b) vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti solo nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che, successivamente alla prima denominazione, abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o creino problemi di individuazione per i cittadini;
 - c) Le targhe toponomastiche dovranno riportare per esteso l'onomastica del toponimo e se l'intitolazione è relativa ad un soggetto dovranno esservi indicati gli estremi identificativi completi (Nome — Cognome - Nascita — Morte- ecc.).
 - d) in caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.
 - e) e. nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni diverse.
2. Nel caso di variazioni dei toponimi ad aree di circolazione esistenti, il Servizio Statistica - Ufficio Toponomastica- una volta eseguita la relativa deliberazione di G.C. i cittadini interessati e le attività economiche interessate dando loro tutti gli elementi per gli adeguamenti del caso.

Art. 8

1. Il Servizio Statistica - Ufficio Toponomastica, in collaborazione con il Settore Ambiente e Territorio, deve garantire il collegamento fra la Commissione, gli altri organi comunali e uffici comunali per la realizzazione di tutto ciò che è ritenuto opportuno.
2. Ogni settore comunale che predisponga atti o provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche, è tenuto ad inviare copia degli stessi all' ufficio predetto, in particolare nel caso di nuove edificazioni, nuove aree di circolazione, ri denominazione di aree, ecc., è necessario allegare anche la cartografia tecnica.

Art. 9

1. La Commissione, istruita la pratica sulla base della documentazione presentata dal promotore ed accettata la proposta redige breve relazione alla Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale fa proprie le proposte adottate dalla commissione e adotta le necessarie deliberazioni.

3. Nel caso la Giunta Comunale non intenda accogliere la proposta di intitolazione formulata dalla Commissione, il Sindaco ne dà motivata comunicazione alla Commissione stessa e richiede ad essa una nuova proposta.

Art. 10

1. Inoltre la predetta Commissione dovrà tener presente, tra l'altro, in quanto applicabili, le norme di cui:
 - a) ai r.d.l. 10/5/1923, n. 1158 riguardante il mantenimento di nomi delle vecchie strade o piazze comunali, convertito con Legge n. 473 del 17/4/1925;
 - b) alla legge n. 1188 del 23/6/1927 riguardante la Toponomastica stradale ed i monumenti;
 - c) alla Circolare Ministeriale 12 novembre 1980, n. 313.- Intitolazione di scuole, di aule scolastiche e di locali interni alla scuola - Monumenti e lapidi;
 - d) alle istruzioni ISTAT — Istituto Nazionale di Statistica - per l'ordinamento ecografico allegato alla legge anagrafica del 24/12/1954, n. 1228, ed al Regolamento anagrafico approvato con D.P.R. n. 223 del 30/05/1989, nonché l'eventuale successiva normativa in materia di denominazioni di toponimi.
- 2, La Commissione può proporre alla Giunta Comunale di richiedere l'autorizzazione prevista dalla Legge n. 1188 del 23 giugno 1927, per l'intitolazione a personalità per le quali non è ancora decorso il termine decennale prescritto dalla stessa legge.

